



COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **07.07.2016** - delibera n. **54**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLE ACQUE COMUNI DI FONTANETO D'AGOGNA - CUREGGIO - CRESSA E SUNO NELLA SOCIETÀ ACQUA NO-VCO S.P.A., ENTRAMBE PARTECIPATE DAL COMUNE. DELEGA AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

L'anno **duemilasedici (2016)**, il mese di **luglio**, il giorno **sette**, alle ore **14.30**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
GIULIANI RICCARDO	<i>SINDACO</i>	GIULIANI RICCARDO	
NOBILE LUIGINO	<i>VICE SINDACO</i>	NOBILE LUIGINO	
MASDEA ANNA MARIA	<i>ASSESSORE</i>	MASDEA ANNA MARIA	
Totale		3	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **Roberto Dott. GILARDONE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente come oggetto:

Approvazione proposta di fusione per incorporazione del Consorzio Servizio Idrico Integrato delle Acque tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna - Cureggio - Cressa e Suno nella Società Acqua NO-VCO S.p.a., entrambe partecipate dal Comune. Delega al Sindaco per la partecipazione all'assemblea degli azionisti.

Premesso che:

- Il Comune detiene una quota azionaria dello 0,5798 % (partecipazione societaria diretta) nella società ACQUA NO-VCO S.p.A. ed è socio per una quota di partecipazione pari al 23% del Consorzio per il servizio idrico integrato delle acque;
- Il Consorzio in origine era intestatario delle reti idriche, degli impianti e dotazioni patrimoniali, nonché dei diritti di utilizzo, necessari per la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua ed il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nei territori dei comuni soci;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 20.01.2006, è stato approvato il progetto di aggregazione dei gestori del ciclo idrico integrato del medio novarese che prevedeva tra l'altro la cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del ciclo idrico integrato, dal Consorzio ad una Società a responsabilità limitata poi trasformata in Società per Azioni confluita nel 2010 in ACQUA NO-VCO S.p.A.;
- Il conferimento del ramo d'azienda gestionale, avvenuta nel 2006, era stato previsto al fine di adempiere ad uno specifico obbligo normativo, finalizzato a garantire il mantenimento della proprietà pubblica delle reti e degli impianti anche nel caso di cessione parziale o totale della società;

Visto che siffatta esigenza risulta ormai superata a seguito delle intervenute modifiche normative in materia di servizi pubblici locali che, con particolare riguardo al servizio idrico integrato (S.I.I.), hanno fatto venir meno l'obbligo di "separazione" tra proprietà delle reti e gestione del servizio e riabilitato l'affidamento "in house" quale modalità ordinaria di gestione del servizio, sancendo la piena conformità ai principi dell'ordinamento della titolarità, in capo ad un unico soggetto, di proprietà e gestione delle reti;

Richiamate in proposito, in via risalente, le sentenze della Corte Costituzionale 20.11.2009, n.307 e 20.07.2012, n.199, nonché i vigenti disposti di cui agli artt.147 e 149 bis del D.Lgs. 3.4.2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto, inoltre, l'art.1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), che testualmente reca: *"611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;*

Preso e dato atto che il Consorzio per il servizio idrico integrato delle acque tra i Comuni di Fonatento d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno, ricade nella fattispecie indicata alla lettera b) del disposto normativo sopra riportato per cui, stante il suo tenore, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate disposto dal Legislatore con la norma riportata, la soppressione della suddetta società si impone in termini vincolanti ed oggettivi a seguito del mero riscontro di tale circostanza, salvo una diversa e motivata valutazione che ne accerti e disponga la necessaria sussistenza;

Considerato, anche sotto tale aspetto, che l'attuale assetto gestionale del servizio idrico integrato costituito dalle due società non risponde a pieno a criteri di economicità, efficacia ed efficienza gestionale;

Visto che sulla scorta dei su richiamati presupposti e dell'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dai Comuni soci, il Consorzio per il servizio idrico integrato delle acque tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno e la società ACQUA NO-VCO S.p.A hanno evidenziato l'opportunità di addivenire alla loro fusione mediante incorporazione del Consorzio nella società ACQUA NO-VCO S.p.A, ciò anche per conseguire un risparmio di costi gestionali, garantendo al contempo il mantenimento dell'affidamento in house da parte dei comuni soci;

Visto che i Consigli di Amministrazione delle due società partecipanti all'operazione di fusione hanno conseguentemente predisposto il progetto di fusione, come previsto dall'art.2501 ter del codice civile, suggerendo altresì per evidenti ragioni di risparmio ed in considerazione della sostanziale sovrapposibilità delle compagini azionarie delle società partecipanti alla fusione, l'adozione della cosiddetta procedura semplificata di fusione che comporta la rinuncia da parte di tutti gli azionisti alla redazione di una situazione patrimoniale straordinaria ai sensi dell'art.2501 quater del codice civile (vengono di conseguenza prese a riferimento per la determinazione del rapporto di concambio le situazioni patrimoniali precedentemente approvate dalle assemblee degli azionisti), e la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile ed hanno provveduto a far redigere la relazione dell'esperto nominato dal Tribunale per la conferma del proposto rapporto di concambio ai sensi dell'art.2501 sexies settimo comma del codice civile (relazione portante la stima del patrimonio in caso di fusione eterogenea);

Visto che come contenuto nel progetto di fusione elaborato dalle Società si assume che lo statuto sociale della società incorporante, in seguito alla fusione, subirà la variazione dell'art.5.1 per effetto dell'aumento del capitale sociale che nella vecchia stesura era di euro 7.838.967 ed è suddiviso in 5.878.067 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, in 1.960.000 azioni privilegiate di tipo A) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna ed in 900 azioni privilegiate di tipo B) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna; e dopo la fusione diventa di euro 7.839.367 ed è suddiviso in 5.878.067 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, in 1.960.000 azioni privilegiate di tipo A) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna ed in 1.300 azioni privilegiate di tipo B) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna;

Preso atto che la fusione avverrà con un aumento del Capitale Sociale della società Acqua Novara VCO S.p.A., incorporante, per mezzo dell'emissione di azioni da assegnare in concambio, al momento del perfezionamento della fusione, ai soci del Consorzio per il servizio integrato delle

acque tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno, in ragione di 100 (cento) nuove azione privilegiate di tipo B) del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna della Acqua Novara VCO S.p.A., e che la determinazione del rapporto di concambio viene puntualmente illustrata nella relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2501 -quinquies del Codice Civile. Non sono previsti conguagli in denaro;

Vista la relativa documentazione rimessa dalle suddette società;

Preso e dato atto che in conseguenza della operazione di fusione ai Soci del Consorzio verranno assegnate 100 azioni di Acqua Novara VCO S.p.A. di nuova emissione e la società aumenterà il proprio capitale sociale da euro 7.838.967 ad euro 7.839.367 mediante utilizzo di riserve già presenti in bilancio e quindi senza alcun versamento da parte degli azionisti, mentre il patrimonio rinveniente dall'incorporato Consorzio troverà allocazione nel patrimonio netto dell'incorporante ACQUA NO-VCO S.p.A. con le stesse qualificazioni civilistiche e fiscali attuali;

Ritenuto che l'operazione di fusione così come delineata con gli atti rimessi dalle precitate società traguardi in pieno l'obiettivo di razionalizzazione delle partecipazioni di questo Comune e risulti, tra quelle praticabili, quella maggiormente vantaggiosa, in quanto:

- è un'operazione fiscalmente neutra;
- esclude, a differenza dell'operazione di scioglimento/liquidazione della società immobiliare, la creazione di una titolarità pro quota di beni indivisibili ed indisponibili (quali quelli destinati al Servizio Idrico Integrato, che hanno natura demaniale, pur eventuale) e, conseguentemente, la necessità di istituire un nuovo organismo di gestione unitaria, da parte dei diversi proprietari, dei suddetti beni, organismo questo che potrebbe, al di là della forma, essere in contrasto con lo spirito "razionalizzatore" della citata Legge 23.12.2014, n.190;
- comporta una effettiva razionalizzazione delle spese e dei costi di gestione, con conseguenti effetti benefici anche dal punto di vista del calcolo tariffario;
- consente la "riunificazione" in capo ad un unico soggetto, di titolarità del bene ed imputazione degli ammortamenti degli investimenti operati sullo stesso;
- consente di "restituire" alla società di Gestione, ovvero quella che in concreto è chiamata ad investire nel servizio, gli assets, con evidenti effetti benefici in termini di solidità finanziaria;

Preso e dato atto, infine, che la suddetta operazione di fusione è conforme a quanto previsto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", approvato con deliberazione n.12, in data 6 maggio 2015, dal Consiglio Comunale e ne costituisce misura di attuazione;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (TUEL);

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dal Responsabile di Servizio interessato;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art.48, in combinato disposto con gli artt.42 e 107, del T.U.E.L.;

PROPONE

- 1) **Di approvare** in linea tecnica e per quanto altro di propria competenza l'operazione di fusione per incorporazione del CONSORZIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLE ACQUE tra i

Comuni di Fontaneto d'Agogna - Cureggio - Cressa e Suno nella **SOCIETÀ ACQUA NOVCO S.p.A.**

- 2) **Di approvare** la bozza di progetto di fusione nel suo complesso che comprende la modifica all'art.5.1 dello statuto della Società incorporante, la specifica relazione redatta degli amministratori del Consorzio e la relazione degli esperti sul metodo di determinazione del rapporto di concambio e la determinazione del risultato. Atti che si allegano al presente provvedimento sotto le lett.A), B) e C) per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di delegare** disgiuntamente il sindaco, il vice-sindaco o altro assessore comunale, con possibilità di sub-delega al sindaco di un altro comune azionista, a rappresentare il Comune nella assemblea degli azionisti delle due società interessate alla fusione, convocate per approvare definitivamente il progetto di fusione, esprimendo voto favorevole alla operazione di fusione stessa alle condizioni sopra descritte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto Dott. Gilardone

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Roberto Dott. Gilardone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dei Servizi competente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione in tutte le sue proposizioni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto Dott. GILARDONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giornoe vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

N.° Reg. Pub.

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto Dott. GILARDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal
- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto Dott. GILARDONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Dott. GILARDONE